

ACCORDO SINDACALE
IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI

In data 5 dicembre 2016 si sono incontrate la delegazione aziendale di LAZIOcrea S.p.A. rappresentata da: Loreta Margherita Quaranta, Responsabile Relazione Sindacali e Laura Mochi, Responsabile Risorse Umane;

e

e la RSU Metalmeccanica nelle persone di Raffaella Festa, Mirco Ferrante, Massimo De Benedictis e Valentina Zirretta.

PREMESSO:

che in data 22 dicembre 2015 e con effetto dal 31 dicembre 2015 si è proceduto alla stipula dell'Atto di fusione per unione fra le Società Lazio Service e LAit - Lazio Innovazione Tecnologica (di seguito LAit S.p.A.), confluite nella New.Co. LAZIOcrea S.p.A.;

che ai sensi dell'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro dipendente proseguono, senza soluzione di continuità, nella New.Co. LAZIOcrea alle medesime condizioni economiche e normative;

che il rapporto di lavoro del personale ex LAit, oggi LAZIOcrea, è regolato dal CCNL Metalmeccanici Industria Privata e Installazione Impianti;

che la materia del congedo parentale è disciplinata dall'art. 5, titolo VI del citato CCNL;

che il D.lgs. n. 80/2015, in riferimento alla legge n.183/2014 (c.d. Jobs Act) in materia di conciliazione tra tempi di cura, di vita e di lavoro, ha introdotto misure per la tutela della maternità delle lavoratrici e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori, attraverso una serie di modifiche al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al D.lgs. n. 151/2001);


che il suddetto D.lgs. n. 151/2001 all'art. 32 prevede che *per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo (...omissis)*;

che l'art. 32 al comma 1-bis prevede che *"la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa (... omissis)";*

che l'art. 32 al comma 1-ter prevede che *"in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo";*

che, allo stato, la modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale è regolamentata solo per i dipendenti della Società ex Lazio Service, oggi LAZIOcrea, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Federculture;

che, al fine di rendere più efficiente ed omogenea l'applicazione dell'istituto in parola, assicurare il migliore rispetto del dettato normativo, l'azienda ritiene necessario, nelle more del rinnovo del CCNL Metalmeccanici, ridefinire anche per il personale ex LAit l'istituto dei congedi parentali.




PER TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:




1. le premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
2. a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il congedo parentale potrà essere fruito in forma giornaliera o oraria. Per quei lavoratori che operano nei Progetti/Servizi rientranti nell'accordo sindacale dell'8/06/2013 (sottoscritto tra la RSU Metalmeccanica e la ex LAit S.p.A.) tale modalità di fruizione del congedo potrà essere autorizzata solo previo accertamento - da parte del Responsabile di struttura - della copertura del servizio;
3. ai fini dell'esercizio di tale diritto il dipendente è tenuto a presentare all'azienda - con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni nel caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero e non inferiore a 2 giorni nel caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.) - una formale richiesta di autorizzazione, indicando la modalità di fruizione (oraria o giornaliera) e la durata (inizio e fine) del congedo stesso. Alla suddetta istanza dovrà essere allegata la documentazione inoltrata all'INPS (certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva);
4. nei casi di oggettiva impossibilità a rispettare il predetto termine di preavviso, il lavoratore è tenuto a preavvertire nella medesima giornata l'azienda dell'assenza dal lavoro e a presentare formale richiesta - con allegata documentazione - entro e non oltre il giorno successivo dall'inizio del congedo;
5. il congedo parentale fruito in modalità oraria non è cumulabile - nella medesima giornata - con altri permessi o riposi compensativi previsti dalla contrattazione collettiva, fatta eccezione per i permessi previsti dalla ex legge n. 104/92;
6. avrà diritto alla maturazione del buono pasto il personale che, nelle giornate in cui ha usufruito del congedo in modalità oraria, abbia svolto almeno 4 ore lavorative;
7. il periodo di congedo parentale si interromperà in caso di subentrata malattia, con conseguente slittamento della scadenza del congedo stesso e maturazione del trattamento economico relativo alle assenze per malattia. In tal caso, il lavoratore dovrà comunicare all'azienda l'assenza per malattia, formalizzando la volontà di sospendere il congedo per l'intera durata dell'evento morboso;
8. il trattamento economico spettante per i periodi di congedo parentale è regolato dalle disposizioni di cui alla vigente normativa (D.lgs. n. 151/2001, art. 34);

Letto, confermato e sottoscritto

Per LAZIOcrea S.p.A.


Luca Modugno
Luca Modugno

Per la RSU Metalmeccanica


Roberto Fromenti

Massimo De Benedichis

Valentinio Zullo
FIM-CISL x
Rosignano, RSU2